SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 244

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 16 ottobre 1999 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 1999.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Siracusa.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 361 del 22 settembre 1999 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Siracusa ha comunicato la chiusura del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 20 settembre 1999, giusta autorizzazione concessa dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Catania con provvedimento del 6 settembre 1999, al fine di consentire alle strutture specialistiche incaricate gli interventi tecnici e sistemici per rendere operativo il nuovo sistema WindowsNT.

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 20 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 23 settembre 1999

*Il direttore regionale f.f.:* FORASTIERI

**99A8583**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 ottobre 1999.

**Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 2.000 celebrative del Museo nazionale romano.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1999, n. 835281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1999, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 2.000, celebrativa del Museo nazionale romano;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da lire 2.000, celebrative del Museo nazionale romano, confezionate in appositi contenitori, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

entro il 18 gennaio 2000, sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - Roma, sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca popolare di Sondrio, coordinate: ABI 5696 CAB 3200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - Ag. Roma 11 - Via Carlo Alberto, 6/A - Roma;

dal 18 dicembre 1999 al 18 gennaio 2000 direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per ogni moneta acquistata:

*a)* in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi L. 30.000 pari a € 15,49;

da 101 a 2.000 pezzi L. 29.400 pari a € 15,18;

oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 28.500 pari a € 14,72;

*b)* in versione proof:

da 1 a 100 pezzi L. 58.000 pari a € 29,95;

da 101 a 1.000 pezzi L. 56.840 pari a € 29,36;

oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 55.100 pari a € 28,46;

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1999

*Il direttore generale:* DRAGHI

**99A8707**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1999.

**Classificazione della specialità medicinale «Rinelon».** (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 86/1999).

### IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 22 dicembre 1997 con il quale l'Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. è stato autorizzato ad immettere in commercio la specialità medicinale «Rinelon» con le specificazioni di seguito indicate:

«Rinelon» spray nasale 0,05%;

A.I.C. n. 034055018 (in base 10), 10H8VB (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale RINELON nella confezione indicata «Rinelon» spray nasale 0,05%; A.I.C. n. 034055018 (in base 10), 10H8VB (in base 32) è classificata in classe «C».

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 luglio 1999

*Il dirigente generale:* MARTINI

**99A8661**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 luglio 1999.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del «Borgo Valle» sita nel comune di Serramazzoni in provincia di Modena.**

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 1997, con il quale ai sensi dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, su proposta formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 8255 del 7 maggio 1997, sono stati sospesi i lavori di sbancamento in corso nel comune di Serramazzoni, in prossimità della chiesa, nell'area individuata dai mappali numeri 252-259-216-217 del foglio n. 35 del catasto ed inibita ogni trasformazione dell'assetto dei luoghi che non fosse di ripristino della continuità del versante;

Considerato che nel predetto provvedimento ministeriale dell'8 maggio 1997 era stato evidenziato come l'antico Borgo di Valle del comune di Serramazzoni costituisca un complesso unitario di ampio interesse paesaggistico e ambientale meritevole di essere sottoposto alle disposizioni della citata legge n. 1497/1939 e come i lavori predetti arrecassero pregiudizio al complesso medesimo;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 14098 del 1° agosto 1997 trasmetteva tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'area del «Borgo Valle» sita nel comune di Serramazzoni in provincia di Modena e così delimitata: foglio n. 35, mappali spec. A e B e mappali numeri 88 - 89 - 90 - 156 -157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 205 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 259 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 269 - 270 - 271 - 272 - 366 - 369 - 370 - 371 - 374 - 375 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 5000, foglio n. 36, mappali numeri 198 - 210 - 211 - 252 e porzioni di aree pubbliche denominate strada del Prati, strada Tiepido Valle, torrente Valle, fosso S. Pietro e rio Fontana Fresca;

Considerato che il Borgo di Valle — situato nel medio appennino modenese, sulle pendici collinari occidentali della valle del torrente Tiepido, a circa 440 metri s.l.m. — è costituito da un antico centro fortificato, già esistente nel secolo XII ed in seguito divenuto possedimento dei Balugola e degli Estensi, è raccolto accanto alla bella chiesa di S. Michele Arcangelo, tutelata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, costruita da Antonio Vandelli, nell'area di sedime di un edificio sacro preesistente, e conserva ancora i resti dell'antico castello dei Balugola, riscontrabili nelle finestre quattrocentesche con cornici e davanzali in pietra, nelle falde spioventi poste a copertura delle scale esterne e nei caratteristici sottopassi con ingresso ad arco; a nord della chiesa, oltre la strada comunale Tiepido Valle, si sviluppa il piccolo borgo costituito in buona parte da antiche case in sasso che si affacciano su di una corte chiusa dalla quale si dipartono percorsi interni all'insediamento, per mezzo di sottopassi e vicoletti che consentono la vista di scorci caratteristici e pittoreschi;

Considerato che l'area circostante il Borgo Valle, caratterizzata, ad est, dal rio Valle che qui scorre in direzione sud-nord verso la confluenza con il torrente Tiepido (del quale è affluente), ad ovest dalla folta corona boschiva che si estende sulle acclivi pendici collinari, a sud dal confine naturale dello stesso torrente Valle e dall'affluente Fontana Fresca, a nord in parte dalla strada comunale del Prati, si configura come una piccola, ma magnifica vallata, racchiusa tra i rilievi circostanti e connotata dalla foltissima vegetazione;

Considerato che tale area è contigua a quella di Montefestino e del torrente Busamante, già sottoposta alle disposizioni della legge n. 1497/1939, che di fatto costituisce il comparto ambientale posto immediatamente a sud-est rispetto alla zona del Borgo Valle;

Considerato che le peculiari caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area del Borgo Valle risultano pienamente godibili per chi proviene da est, dalla strada Valle Pazzano che consente la visuale privilegiata del borgo e della zona circostante e l'antico insediamento appenninico si integra perfettamente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante, in modo tale da rappresentare una unità figurativa ben riconoscibile di chiara valenza;

Considerato che anche nel piano territoriale paesaggistico regionale l'area circostante il Borgo Valle è classificata come «zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale» e che peraltro l'inclusione di tale area nel piano stesso è comunque atto di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 esprimeva parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Considerato che pertanto con decreto ministeriale del 10 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1998 l'area del «Borgo Valle» sita nel comune di Serramazzoni, in provincia di Modena, veniva dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che avverso il decreto ministeriale sopracitato la società Valle S.r.l. presentava ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali in data 24 marzo 1998;

Considerato che il medesimo TAR Lazio - sezione seconda - con ordinanza n. 1002/98 del 22 aprile 1998, accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale 10 dicembre 1997 «ai fini del riesame del provvedimento impugnato previa osservanza delle garanzie procedimentali previste dagli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939 e art. 7 della legge n. 241/1990»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, con raccomandata del 21 dicembre 1998, prot. 23470, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia ha comunicato al comune di Serramazzoni ed al legale rappresentante della società Valle S.r.l. l'avvio delle procedure per l'imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 sull'area di Borgo Valle con invito ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi opera che interessasse l'area in questione;

Considerato che con decreto ministeriale del 20 gennaio 1999, emanato ai sensi dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, su proposta formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 566 del 14 gennaio 1999, sono stati sospesi i lavori che erano invece comunque in corso nel comune di Serramazzoni in località Borgo Valle nell'area indicata dai mappali numeri 216, 217, 252, 375 del foglio n. 35 del catasto, ed inibita ogni trasformazione dell'assetto dei luoghi che non fosse di ripristino della continuità del versante;

Considerato che con nota n. 1828 del 4 febbraio 1999 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia ha richiesto la reiterazione del suddetto decreto ministeriale del 10 dicembre 1997, la cui efficacia era stata sospesa dall'ordinanza succitata n. 1002/98 del TAR Lazio;

Considerato che con nota ST/701/5871 del 12 marzo 1999 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha inoltrato al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 dell'area Borgo Valle nel comune di Serramazzoni (Modena), per l'espressione del parere di competenza;

Considerato che il predetto comitato di settore nella seduta del 12 aprile 1999 ha confermato il parere favorevole all'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 dell'area Borgo Valle nel comune di Serramazzoni (Modena), già espresso dallo stesso comitato nella seduta del 21 ottobre 1997, rilevando che «la riproposizione della richiesta di vincolo è dovuta soltanto ad un errore procedurale in relazione all'attuazione della legge n. 241/1990»;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Decreta:

L'area del «Borgo Valle» sita nel comune di Serramazzoni in provincia di Modena, così come sopra perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Il decreto ministeriale del 10 dicembre 1997, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del "Borgo Valle" sita nel comune di Serramazzoni in provincia di Modena», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1998, è annullato.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 29 luglio 1999

*Il Sottosegretario di Stato:* D'ANDREA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999*
*Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 369*

Carpaneto
Caselletta
Molino Caselle
Casella
Ghirzano
Caprasecco
Favello
Ligorzanino
Valle
Mulino Valle
ALLEGATO al D.M.
del
LUG. 1999
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On.le Prof. Giampaolo D'Andrea
Visto: IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Elio Garzillo)

DECRETO 5 agosto 1999.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la segreteria dell'allora Segretario di Stato on. Bordon con nota prot. n. M305/1021 del 9 aprile 1998 inoltrava un esposto dell'associazione Legambiente dal quale si apprendeva che il comune di Castel Giorgio in provincia di Terni aveva approvato nel consiglio comunale dell'11 novembre 1997 una variante al PRG per la zona di Borgo Pecorone che prevedeva in zona A1 un'edificazione di circa 12.000 mc e in zona D2 l'edificazione di due alberghi per complessivi mc 80.000, oltre alla costruzione di vari parcheggi e di infrastrutture viarie intorno all'area destinata al parco tematico «Roma Vetus» che avrebbe dovuto occupare circa 30 ettari, pari al 70% della Roma antica ricostruita in vetro resina e poliuretano;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota prot. SD/201/13148 del 20 maggio 1998 chiedeva alla soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria di voler condurre su quanto segnalato i necessari accertamenti e di relazionare in merito;

Considerato che la predetta Soprintendenza con nota prot. n. 14758 del 17 luglio 1998 comunicava l'imminente richiesta al comune di Castel Giorgio della copia del progetto di realizzazione del parco tematico «Roma Vetus» al fine di valutarne l'impatto ambientale, riservandosi la decisione di sottoporre l'area ad un vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 e facendo comunque presente che il territorio e il paesaggio non avrebbero potuto assorbire la presenza dei due alberghi previsti nel progetto;

Considerato che l'associazione Legambiente con nota del 18 settembre 1998, nel condividere le preoccupazioni della soprintendenza e segnalando le pregevoli valenze ambientali del territorio, chiedeva di vincolare l'area di Borgo Pecorone ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che la soprintendenza suddetta con nota n. 26101 del 7 ottobre 1998 chiedeva al comune di Castel Giorgio di voler fornire elementi sia descrittivi che grafici atti a delineare le linee portanti del progetto di realizzazione del parco tematico «Roma Vetus» in località Borgo Pecorone;

Considerato che la predetta soprintendenza, sollecitata con nota prot. n. SD/201/1134/99 del 18 gennaio 1999 dell'Ufficio centrale, con nota prot. n. 1524 dell'8 febbraio 1999, nell'evidenziare che sull'area interessata dal progetto non incidevano vincoli *ex lege* n. 1497/1939 ma soltanto un vincolo *ope legis* n. 431/1985, art. 1, dovuto alla presenza di un bosco di 65 ha, precisava che il progetto tematico denominato «Roma Vetus» prevedeva la riproposizione di alcune parti della Roma imperiale, alcune da realizzare con uso di materiali completamente effimeri tipici della scenografia cinematografica, quali i Fori, il Palatino, Circo Massimo, il Colosseo, le Terme di Caracalla, l'Isola Tiberina, altre con materiale edile realizzando vere e proprie costruzioni quali la Basilica di Massenzio, la Basilica Giulia e la Casa delle Vestali nel Foro Romano e due *insulae* abitative con funzione di alberghi o comunque strutture ricettive e, per alcune zone boscate, interventi di grande impatto ambientale quali un tunnel multimediale tra la zona servizi e la zona del Tempio di Saturno al

Foro ed uno svincolo di accesso dalla statale 74 Maremmana sui quali la regione Umbria aveva espresso parere;

Considerato che nella medesima nota la soprintendenza comunicava che la regione Umbria, pur non avendo ancora emanato alcuna autorizzazione, aveva espresso il parere consultivo n. 62 del 25 giugno 1998 del comitato consultivo regionale per il territorio del tutto contrario all'iniziativa nel quale si prescrivevano numerose modifiche al progetto e si rilevavano nodi di particolare impatto;

Considerato che con nota n. 8231 del 6 aprile 1999 la soprintendenza predetta, vista la determinazione dirigenziale 15 gennaio 1999, n. 147, di approvazione del piano particolareggiato in variante al P. di F. in località Borgo Pecorone adottato dal comune di Castel Giorgio per la realizzazione del progetto in argomento e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Umbria del 10 febbraio 1999, ritenendo che il valore paesaggistico dell'area nella quale verrebbe ad inserirsi il parco tematico così come progettato, costituito dal versante esterno del vulcano Vulsinio, occupato al suo centro dal lago di Bolsena e caratterizzato, pur nella sua configurazione generale ad altipiano, dall'alternarsi di lievi acclività spesso boscate con incisioni anche profonde operate dalle acque superficiali, configurantesi come forre, potrebbe essere gravemente compromesso dall'intervento medesimo, ha chiesto all'Ufficio centrale di voler attivare la procedura idonea ad inibire i lavori finalizzati alla realizzazione del progetto denominato «Roma Vetus»;

Considerato che con nota prot. n. ST/703/9966 del 23 aprile 1999 l'Ufficio centrale, attesa la procedura *in itinere* per l'inibizione dei lavori, richiedeva alla soprintendenza suddetta la documentazione di rito per l'inoltro ai comitati di settore;

Considerato che con decreto ministeriale del 23 aprile 1999, comunicato alla prefettura di Terni e al sindaco del comune di Castel Giorgio con nota ST/703/10149 del 26 aprile 1999, ritenuta l'assoluta necessità di emanare un provvedimento che garantisca le valenze paesaggistiche dell'area, sono stati inibiti i lavori progettati dalla «Roma Vetus S.p.a.» per la realizzazione di un parco tematico in località Borgo Pecorone nel comune di Castel Giorgio;

Considerato che con nota n. 10278 del 29 aprile 1999 la soprintendenza suddetta trasmetteva tutti gli atti idonei ad attivare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la parte del territorio del comune di Castel Giorgio perimetrata come segue: confini occidentali del comune di Castel Giorgio con la provincia di Viterbo dal casale Ionce (nord) al podere La Lupa (sud), strada vicinale podere La Lupa - podere Vallaccia - podere Zanca, fosso della Torraccia fino al casale Ionce;

Vista la nota n. 6844/U del 25 maggio 1999 della regione Umbria con cui si precisava la situazione vincolistica della zona interessata e si giustificava l'adozione della determinazione dirigenziale n. 147 del 15 gennaio 1999, poiché l'intervento proposto non avrebbe comportato «alcuna alterazione dei parametri ambientali»;

Visto il ricorso proposto dal comune di Castel Giorgio per l'annullamento previa sospensione del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1999 pervenuto all'Ufficio centrale in data 4 giugno 1999, prot. SG/202/13896/99, ricorso sul quale sono state prodotte puntuali controdeduzioni dalla Soprintendenza competente prot. n. 13562 del 17 giugno 1999 e dall'Ufficio centrale prot. n. SG/202/16867 dell'8 luglio 1999;

Considerato che l'area interessata dalla proposta di vincolo paesaggistico è inserita nel versante umbro del sistema dei Vulcani Volsini e che la zona in larga parte formata dall'alternanza di tufi terrosi giallastri, sabbie vulcaniche grigie, pomici gialle e avana, che ne determinano la particolare caratteristica naturale insieme alle vaste estensioni boschive, è caratterizzata da colline e lievi acclività il cui principale insediamento antropico è il nucleo di Borgo Pecorone, centro di attività agricole incentrato sulla villa padronale della seconda metà dell'ottocento;

Considerato che l'andamento sinuoso delle elevazioni, dovuto alle particolari caratteristiche geomorfologiche, si armonizza con la presenza di importanti superfici boscate alternate organicamente a zone a pascolo e seminativo, superfici che specialmente nella porzione meridionale dell'area, attorno al Castello di Montalfina, mantengono ancora le caratteristiche originarie con querce di alto fusto;

Considerato che i due insediamenti compresi nell'area sono interessanti esempi di tessuto perfettamente integrato con l'ambiente, entrambi nati come castelli di difesa del confine occidentale del comune medievale di Orvieto, dei quali uno, il Castello di Borgo Pecorone, costruito nella seconda metà del XII secolo e trasformato alla fine dell'800 in residenza di campagna e centro di una grande azienda agricola è notevole per la posizione elevata, per la compattezza dell'edificato, per la presenza di testimonianze architettoniche di indubbio valore, come la chiesa cinquecentesca, per la sistemazione a parco dell'intorno, per la presenza di notevoli esemplari di piante di alto fusto, anche se non

autoctone, ed infine per la presenza di segni antropici storicizzati nell'intorno, come le strade agricole pavimentate in selci basaltici; il secondo centro, il Castello di Montalfina, fondato nel primo '300 dai Monaldeschi, è di altissimo interesse in quanto ha l'aspetto di un fortilizio trasformato in palazzo, isolato e sopraelevato rispetto al borgo costituito da due schiere di case coloniche edificate attorno ad uno spazio vuoto e in salita caratterizzato dall'isolata presenza di un pozzo e di una chiesa che fa da quinta laterale, in una composizione che lega organicamente natura e architettura;

Considerato che la zona così come sopra perimetrata risulta di notevole interesse paesaggistico in quanto i due borghi storici di Borgo Pecorone e di Montalfina si integrano perfettamente con il paesaggio;

Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante;

Considerato che la zona sopra descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 22 giugno 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza, evidenziando come l'amministrazione comunale di Castel Giorgio con una variante del P.R.G. abbia mutato la destinazione d'uso a turistico-alberghiera compromettendone la conservazione e creando i presupposti per l'edificazione e come l'adozione del provvedimento di vincolo consentirà di «valutare da più punti di vista la compatibilità di eventuali interventi con le caratteristiche del territorio circostante e graduare l'azione di tutela, senza escludere a priori la possibilità di edificazione»;

Decreta:

La parte del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni, così come sopra delimitata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 5 agosto 1999

*Il Sottosegretario di Stato:* D'ANDREA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999*
*Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 370*

DECRETO 6 agosto 1999.

**Inclusione del comprensorio denominato «Vicus Matrini o Vico Matrino - La Trinità» ricadente nel comune di Capranica in provincia di Viterbo fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali:

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *m)*;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale, a seguito di esposto pervenuto da Lega Ambiente con nota prot. n. 12773 del 31 ottobre 1997 ha comunicato di aver più volte segnalato al comune di Capranica in provincia di Viterbo e agli enti preposti alla tutela che l'area comprendente il Parco della Trinità nello stesso comune, interamente attraversata dal percorso dell'antica Cassia nonché da manufatti di epoca romana in parte ancora visibili, oltre alle peculiari bellezze paesaggistiche e a forte rischio archeologico, evidenziando il pericolo della stessa area di essere stravolta da massicce lottizzazioni;

Considerato che il predetto Ufficio centrale con nota prot. n. SD/201/34798/97 del 20 novembre 1997 ha invitato la succitata soprintendenza e la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, entrambe competenti per territorio, a verificare l'esistenza di vincoli ambientali sull'area ed a voler valutare l'opportunità di formulare in comune accordo una proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 o dell'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, per il comprensorio «Vicus Matrini - La Trinità» quale zona di interesse archeologico;

Considerato che la soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale con nota prot. n. 15407 del 6 dicembre 1997, rilevato che nell'area compresa dal Parco della Trinità non sussistevano vincoli archeologici ai sensi della legge n. 1089/1939, ha concordato con quanto espresso dall'Ufficio centrale manifestando l'opportunità che venisse avanzata una proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 o dell'articolo 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, al fine di tutelare l'area predetta;

Considerato che con nota 11 dicembre 1997, acquisita al protocollo dell'Ufficio centrale in data 16 dicembre 1997 prot. SD/203/37026 è stato presentato un ulteriore esposto con il quale si segnalava la particolare valenza paesaggistica dell'area archeologica dell'antica città «Vicus Matrini» comprendente il Parco della Trinità, ricadenti nel comune di Capranica in provincia di Viterbo;

Considerato che nella nota prot. ST/702/3705/98 dell'11 febbraio 1998 l'Ufficio centrale ha chiesto alla soprintendenza per l'Etruria Meridionale di predisporre la documentazione per l'apposizione del vincolo ambientale ai sensi dell'art. 1 lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che in data 2 marzo 1998 perveniva all'Ufficio centrale una segnalazione relativa all'adozione con delibera del consiglio comunale n. 105 del 3 novembre 1997 del piano insediamenti produttivi in località Vico Matrino nel comune di Capranica, consistente nell'esecutivo della zona industriale prevista dal piano regolatore vigente nell'area predetta;

Considerato che un gruppo di esponenti in data 23 aprile 1998 prot. n. SD/201/10688 faceva pervenire all'Ufficio centrale ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15 della legge n. 1150/1942 copia delle osservazioni ed opposizioni al piano di insediamento produttivo adottato dal comune di Capranica con delibera del 3 novembre 1997, n. 105, nelle quali si segnalava il pregevole valore paesaggistico e il notevole interesse archeologico del Parco della Trinità e si richiedeva al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale di Capranica nelle more dell'apposizione del vincolo di non portare ad esecuzione lo stesso piano nella parte in cui prevedeva la costruzione dell'area industriale in prossimità della stazione ferroviaria di Vico Matrino al fine di evitare il degrado e la trasformazione irreversibile delle caratteristiche del Parco;

Considerato che con nota prot. 3007 del 14 aprile 1998 la soprintendenza per l'Etruria Meridionale comunicava all'Ufficio centrale che stava procedendo, congiuntamente con la consorella per i beni ambientali e architettonici del Lazio, all'elaborazione di una proposta di vincolo ai sensi dell'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, da apporre a tutela dell'area in questione;

Considerato che con nota prot. n. 7772 del 28 aprile 1998 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio comunicava all'Ufficio centrale che l'area in questione non risultava vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 e che solo in parte risultava vincolata ai sensi della citata legge n. 431/1985;

Considerato che con nota prot. n. ST/702/11944/98 del 6 maggio 1998 l'Ufficio centrale evidenziava alla soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale il particolare interesse paesaggistico dell'area posta a sinistra e a destra della linea ferroviaria di Vico Matrino, e inviava al comune di Capranica la citata nota prot. n. 3007 del 14 aprile 1998 della soprintendenza archeologica informandolo delle procedure di vincolo sull'area in questione, invitando quindi l'amministrazione comunale a tener conto del notevole interesse paesaggistico nell'ipotesi di eventuali interventi pianificatori di propria competenza da programmarsi nel sito;

Considerato che con nota n. 1352 del 18 maggio 1998 la regione Lazio - Assessorato urbanistica e casa trasmetteva per conoscenza all'Ufficio centrale la nota n. 963 del 6 maggio 1998 con cui, relativamente al piano per insediamenti produttivi in località Vico Matrino, evidenziava al comune di Capranica che parte del comprensorio interessato dal predetto piano ubicata a ridosso del Parco della Trinità, in un ambito compreso tra la linea ferroviaria Roma-Viterbo e la s.s. Cassia, appariva connotata da ricche valenze archeologiche e paesaggistiche, attesa la presenza di pregevoli testimonianze tra cui spiccavano resti di una villa romana, di mausolei romani e parti del tracciato dell'antica via Cassia;

Considerato che nella medesima nota il predetto ente nell'ambito dei poteri di indirizzo e di direttiva conferiti dalla legge regionale n. 68/1985 per l'esercizio di funzioni delegate chiedeva al comune di Capranica di inibire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 1497/1939, e dell'art. 8 della legge n. 1497/1939, nelle more dell'imposizione del predetto vincolo paesaggistico sull'area denominata Vicus Matrini, qualsivoglia alterazione dello stato dei luoghi del predetto comprensorio, sospendendo ogni determinazione concernente il rilascio di nuove concessioni edilizie;

Considerato che, alla luce di quanto comunicato dalla regione Lazio, con nota SD/201/15657/98 del 17 giugno 1998 l'Ufficio centrale chiedeva nuovamente alle predette soprintendenze di inviare con la massima urgenza la proposta di vincolo relativa all'area in questione;

Considerato che con nota prot. n. 12241 del 31 luglio 1998 la soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale comunicava al comune di Capranica, in ottemperanza agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e all'art. 4 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, che la proposta di vincolo archeologico ai sensi dell'art. 1, lettera *m)*, della legge n. 431/1985 sarebbe rimasta affissa al pubblico nell'albo della soprintendenza stessa dal 1° agosto 1998 al 30 agosto 1998 al fine di consentire agli interessati di esaminare della pratica e di presentare eventuali memorie ed osservazioni;

Considerato che la soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale con nota prot. n. 14516 del 2 ottobre 1998 ha inviato all'Ufficio centrale la proposta di vincolo ai sensi dell'art. 1 lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, relativa all'area archeologica di «Vicus Matrini - La Trinità» e così delimitata: partendo dall'incrocio della ferrovia Roma-Viterbo con il limite comunale a Nord, si segue il confine comunale fino alla strada vicinale «S. Angelo» che segue fino all'incrocio con la strada comunale «Le Capannacce» che segue fino all'incrocio con la s.s. Cassia, che si segue, direzione Roma, fino all'incrocio della strada vicinale «Vasella», che si segue fino all'incrocio della particella n. 86 del foglio n. 8, da questo punto si segue il limite tra il foglio catastale n. 8 e il foglio n. 16 fino all'incrocio strada «Doganale Oriolese» che si segue fino all'incrocio con la ferrovia che si segue fino all'incrocio con il confine comunale a Nord;

Considerato che, come si evince dalla relazione acclusa alla nota n. 14516 del 2 ottobre 1998 della soprintendenza suddetta, l'area per la quale è stato proposto il provvedimento di tutela costituisce un comprensorio di eccezionale interesse determinato dalle rilevanti presenze archeologiche costituite da resti di strade, monumenti funerari, testimonianze dell'esistenza di aziende agricole e di cisterne per la raccolta dell'acqua;

Considerato che all'interno di tale area passava il tracciato romano della via Cassia, in alcuni tratti ancora leggibile con i resti della pavimentazione ordinaria in basolato, con la presenza di alcuni monumenti funerari e resti di una chiesa medievale;

Rilevato che la zona che va da Vico Matrino alla Cassia copre un importante abitato romano, poi medievale, mentre il complesso delle «Torri di Orlando», a ridosso del Parco della Trinità comprende i resti di un mausoleo romano, a cui si affianca una torre medievale, parte di un esteso sistema difensivo;

Rilevato che nel Parco della Trinità sono ancora visibili resti di numerose ville patrizie, attualmente ricoperte di terra e nascoste dalla vegetazione, che nell'età imperiale e nell'alto medioevo assicurarono un sistema di controllo a difesa del reticolo di strade;

Rilevato che il suddetto Parco è costituito da grandi viali fiancheggiati da alti pini e cipressi, mentre nel resto dell'area sono presenti cedri d'alto fusto oltre a querce, sughere, conifere e boschi di castagno;

Considerato che proprio le predette caratteristiche paesaggistiche dell'area hanno consentito l'inserimento del Parco della Trinità nel PTP n. 3 della regione Lazio;

Esaminati gli atti e considerata pertanto la necessità di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico presente;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, esaminate le osservazioni pervenute alla soprintendenza predetta contrarie alla proposta di vincolo ha ritenuto di non accoglierle data la pregevolezza dell'area e il notevole interesse paesaggistico del comprensorio in oggetto;

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera *m),* della citata legge n. 431/1985, è distinguibile da quella operata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 1, lettera *m),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualità che è assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Considerato che la nuova variante al piano regolatore, trasformando buona parte della zona da E4, aree di tutela parziale, a C7, aree edificabili, e prevedendo ai confini del Parco il trasferimento di parte della zona industriale di Capranica in prossimità dello scalo ferroviario, porterebbe ad una alterazione e trasformazione irreversibile dell'area in questione che attualmente presenta caratteristiche paesaggistiche di eccezionale interesse;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Considerato che con nota n. SD/201/428 dell'8 gennaio 1999 l'Ufficio centrale invitava la soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale e la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio a vigilare e tutelare non solo i manufatti archeologici ma anche e soprattutto il contesto paesaggistico ritenuto di particolare pregio, affinché non venisse deturpato e stravolto nelle more dell'imposizione del vincolo paesaggistico;

Considerato che nella medesima nota l'Ufficio centrale, nel comunicare che la proposta di vincolo era stata inviata ai comitati di settore congiunti per l'espressione del parere di merito, invitava il comune di Capranica e la regione Lazio - Assessorato urbanistica e casa ad inibire qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi del predetto comprensorio, sospendendo ogni determinazione concernente il rilascio di qualsiasi autorizzazione, includendo in ciò anche movimenti di terra;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 21 maggio 1999 in ordine alla predetta proposta:

Decreta:

L'area del comprensorio denominato «Vicus Matrini o Vico Matrino - La Trinità» ricadente nel comune di Capranica in provincia di Viterbo, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 1, lettera *m),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dalla successiva legge 8 agosto 1985, n. 431.

La soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Capranica (Viterbo) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del Comune suddetto. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 6 agosto 1999

*Il Sottosegretario di Stato:* D'ANDREA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999*
*Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 371*

DECRETO 9 settembre 1999.

**Validità dei biglietti cumulativi per l'ingresso nei luoghi napoleonici di Portoferraio - Isola d'Elba.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999;

Vista la nota n. 11226 del 23 luglio 1999, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa chiede di ampliare a tre giorni la validità dei biglietti cumulativi per l'ingresso in alcuni musei dipendenti, istituiti con decreto ministeriale 8 marzo 1999;

Vista la nota di risposta alla ministeriale n. 4591 del 6 agosto 1999 con le quali i membri del comitato biglietti ingresso hanno espresso parere favorevole all'iniziativa in parola;

Considerata l'opportunità di accogliere la suddetta richiesta allo scopo di favorire le esigenze dell'utenza;

Decreta:

La validità dei biglietti cumulativi L. 10.000 per l'ingresso nei luoghi napoleonici di Portoferraio - Isola d'Elba è di L. 12.000, rispettivamente per il Museo di San Matteo e Palazzo Reale di Pisa e di Villa Guinigi e Palazzo Mansi di Lucca è ampliata a tre giorni.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

*Il direttore generale:* SERIO

*Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999*
*Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 367*

**99A8625**

---

DECRETO 9 settembre 1999.

**Proroga della vendita di biglietti cumulativi e tessere di abbonamento presso musei e zone archeologiche dipendenti dalla soprintendenza archeologica di Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998;

Vista la nota n. 20773 del 28 luglio 1999, con la quale la soprintendenza archeologica di Roma chiede di prolungare la sperimentazione relativa alla vendita di biglietti cumulativi e tessera di abbonamento nei musei e siti archeologici dalla stessa dipendenti;

Visto il parere dei membri del comitato biglietti ingresso musei reso con le note di risposta alla ministeriale n. 4591 del 6 agosto 1999;

Considerata l'opportunità di favorire la sperimentazione per tutto l'anno in corso allo scopo di valutare meglio i risultati dell'iniziativa;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 1999 la vendita di biglietti cumulativi e tessere di abbonamento nei musei e zone archeologiche dipendenti dalla soprintendenza archeologica di Roma, autorizzata con decreto ministeriale 8 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

*Il direttore generale:* SERIO

*Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999*
*Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 366*

**99A8626**

---

DECRETO 26 luglio 1999.

**Approvazione del nuovo statuto del Museo Bodoniano, in Parma.**

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1962, n. 1342 concernente il riconoscimento giuridico del Museo Bodoniano, con sede in Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1966, n. 448 concernente l'approvazione del vigente statuto del museo sopra specificato;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1994, 26 aprile 1995, 24 luglio 1996, 15 ottobre 1997 con il quale il dott. Leonardo Farinelli è stato nominato e confermato nell'incarico di commissario straordinario dell'ente in questione con il compito di provvedere alla ordinaria amministrazione e di formulare a questa amministrazione proposte sull'assetto del museo;

Vista la nota del commissario del 2 maggio 1999;

Visto l'art. 16 del codice civile;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente statuto del Museo Bodoniano con sede in Parma è abrogato.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo di statuto, annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Roma, 26 luglio 1999

*Il Ministro:* MELANDRI

---

ALLEGATO

MUSEO BODONIANO

NUOVO STATUTO

Art. 1.

*Costituzione e sede*

Il «Museo Bodoniano», ente autonomo giuridicamente riconosciuto, ha sede in Parma nel Palazzo della Pilotta, presso la Biblioteca Palatina.

Art. 2.

*Scopi*

Il Museo Bodoniano ha lo scopo di custodire e conservare la suppellettile tipografico-fusoria e gli altri cimeli che appartennero all'Officina grafica di Gian Battista Bodoni, ceduti in deposito dalla Biblioteca Palatina, nonché tutto quanto di cui potrà ulteriormente arricchirsi mediante acquisti, doni e depositi.

Il Museo Bodoniano, inoltre, si propone di illustrare l'opera del grande tipografo, di valorizzare le collezioni bodoniane (edizioni, fogli volanti, carteggi), che a cura della Biblioteca Palatina saranno opportunamente raccolte e sistemate in una sala di studio e di consultazione attigua al Museo stesso; e infine si prefigge di promuovere convegni, studi e ricerche nel campo dell'arte grafica.

Alla realizzazione di tale attività scientifica e didattica, il Museo Bodoniano provvede con la collaborazione della Biblioteca Palatina, di valenti studiosi e di Istituti e Musei d'arte grafica, nazionali e internazionali.

Art. 3.

*Patrimonio*

Il patrimonio è costituito:

*a)* dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente;

*b)* da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

*c)* da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Art. 4.

*Spese*

Alle spese di gestione il Museo provvede:

*a)* con i contributi dello Stato;

*b)* con i contributi di enti pubblici, di associazioni e di privati cittadini;

*c)* con le rendite del patrimonio.

Art. 5.

*Organi*

Sono organi del Museo:

*a)* il consiglio d'amministrazione;

*b)* la giunta esecutiva;

*c)* il presidente;

*d)* il direttore;

*e)* il tesoriere;

*f)* il collegio dei revisori.

Art. 6.

*Consiglio d'amministrazione*

Il consiglio d'amministrazione è costituito da un presidente e dai seguenti membri:

1) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) il direttore pro-tempore della Biblioteca Palatina di Parma;

3) un rappresentante del comune di Parma;

4) un rappresentante della provincia di Parma;

5) un rappresentante dell'Istituto beni culturali della regione Emilia-Romagna;

6) un rappresentante dell'Istituto Paolo Toschi di Parma;

7) un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma;

8) un rappresentante della Fondazione Banca Monte.

Art. 7.

*Funzioni del consiglio d'amministrazione*

Il consiglio d'amministrazione:

delibera i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi del Museo e condivide le responsabilità del presidente;

approva i bilanci, preventivo e consuntivo, e ne invia copia al Ministero per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla loro approvazione;

elegge il tesoriere;

nomina il comitato scientifico, costituito da cinque membri scelti tra gli studiosi dell'arte grafica, della bibliologia e dell'attività tipografico-editoriale.

Il consiglio d'amministrazione tiene due riunioni ordinarie e varie straordinarie. Quelle ordinarie hanno luogo, la prima entro il 30 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le sedute straordinarie sono convocate dal presidente quando lo stesso lo ritenga opportuno o su domanda del direttore del Museo, o su motivata richiesta scritta di almeno quattro membri del consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della metà più uno. Nel caso di parità il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è determinante.

Art. 8.

*Giunta esecutiva*

La giunta esecutiva è presieduta dal direttore del Museo ed è composta, oltre che dallo stesso direttore del Museo, dai rappresentanti delle due Fondazioni che siedono nel consiglio d'amministrazione. Essa provvede all'ordinaria attività del Museo, secondo le deliberazioni di massima adottate dal consiglio d'amministrazione e, in caso d'urgenza, adotta anche provvedimenti di competenza dello stesso consiglio, sottoponendoli poi all'esame del medesimo per la ratifica che dovrà essere disposta nella prima adunanza successiva all'atto da ratificare. Ogni atto della giunta che comporta oneri finanziari dovrà essere controfirmato dal presidente del Museo.

Art. 9.

*Il Presidente*

Il presidente è nominato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali fra le personalità più eminenti nel campo degli industriali grafici o dei professori o dei bibliofili.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Museo di fronte a terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del consiglio d'amministrazione. In caso d'assenza o d'impedimento le sue attribuzioni spettano al consigliere più anziano d'età.

Art. 10.

*Direttore*

Il direttore pro-tempore della Biblioteca Palatina ricopre la carica di direttore del Museo. Egli redige e firma, congiuntamente al presidente, i verbali delle sedute del consiglio d'amministrazione. Presiede la giunta esecutiva; provvede ad emettere gli atti necessari all'esecuzione delle delibere del consiglio d'amministrazione; sorveglia il regolare andamento dei servizi.

Art. 11.

*Tesoriere*

Il tesoriere tiene la contabilità di cassa, di cui conserva aggiornata la documentazione; provvede agli incassi e ai pagamenti dietro regolare mandato a firma congiunta del presidente e del direttore; predispone i bilanci, preventivo e consuntivo.

Art. 12.

*Comitato scientifico*

Il comitato scientifico è nominato dal consiglio d'amministrazione e dura in carica cinque anni con il compito di assistere il consiglio d'amministrazione nella programmazione annuale dell'attività culturale del Museo. Il consiglio può conferire al comitato scientifico compiti specifici e a termine.

Art. 13.

*Collegio dei revisori dei conti*

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci, preventivo e consuntivo, e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un collegio dei revisori dei conti, il quale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

*a)* uno effettivo ed uno supplente dal Ministero per i beni e le attività culturali;

*b)* due effettivi ed uno supplente dal consiglio d'amministrazione.

Il collegio dei revisori predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate al consiglio d'amministrazione unitamente ai bilanci.

Art. 14.

*Modificazioni statutarie*

Eventuali modificazioni al presente statuto sono deliberate dal consiglio d'amministrazione con la presenza di almeno cinque dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza di essi. Le deliberazioni così prese ed approvate non possono comunque modificare gli scopi fondamentali del Museo.

Art. 15.

*Durata degli organi*

Gli organi, di cui all'art. 5, ad eccezione del direttore, durano in carica cinque anni. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro sessanta giorni dalla scadenza, essa sarà effettuata dal prefetto della provincia di Parma.

Art. 16.

*Norma transitoria*

Fino alla prima costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, l'attività del Museo è svolta dal commissario straordinario attualmente in carica.

Art. 17.

*Norma finale*

Per quanto non previsto dal vigente statuto si farà riferimento alle leggi vigenti.

**99A8586**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1999.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Green Park», in Cosenza.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Green Park», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Claudio Cristofaro in data 30 ottobre 1995, repertorio n. 39021, registro società n. 9452, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 3520/273301.

Cosenza, 8 settembre 1999

*Il direttore:* MACCHIONE

**99A8584**

DECRETO 8 settembre 1999.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sibari 4», in Cassano Jonio.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Sibari 4», con sede in Cassano Jonio, costituita con atto notaio Riccardo Scornajenghi in data 8 marzo 1994, repertorio n. 315126, registro società n. 2672, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 3455/269657.

Cosenza, 8 settembre 1999

*Il direttore:* MACCHIONE

**99A8585**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 settembre 1999.

**Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 1° giugno 1999, di cui al punto 10 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca applicata è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità indicate:

Ditta: FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa) - CRS4 S.C. A R.L. - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna - Cagliari.

Progetto: n. 6997.

Titolo del progetto: «Sviluppo del progetto preliminare di riferimento, inclusivo di analisi di sicurezza, dell'impianto pilota dimostrativo di un Accelerator Driven System».

Durata e decorrenza costi: diciotto mesi dal 1° gennaio 1999.

Costo ammesso L. 14.460.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 14.460.000.000 (di cui extra U.E. L. 200.000.000);

attività di sviluppo precompetitivo: L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = lire 880.000.000, Ea = lire 1.056.000.000, Ec = lire 12.324.000.000, extra U.E. = lire 200.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0, extra U.E. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 7.230.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 6.492.540.000.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

ricerca industriale: N.E. 55% C.A. + 40% C.S., Ea 45% C.A. + 50% C.S., Ec 50% C.A. + 45% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 55% C.A. + 25% C.S., Ea 45% C.A. + 35% C.S., Ec 50% C.A. + 30% C.S.

Durata dell'intervento: dieci anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in venti rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

A sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria a polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Contratto di finanziamento in solido.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia è di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 13.722.540.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1999

*Il direttore del Dipartimento:* CRISCUOLI

**99A8587**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

**Legge 16 aprile 1987, n. 183: «Modifica della deliberazione n. 121/1998, concernente il cofinanziamento nazionale del programma di controllo dell'attività di pesca per l'anno 1998» di cui ai regolamenti CEE n. 2847/93, CE n. 686/97 e CE n. 1489/97.** (Deliberazione n. 110/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuzione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/1993, come modificato dal regolamento CE n. 686/1997, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 1489/1997, recante modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2847/1993;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 95/523/CE dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del citato regime di controllo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della Commissione 99/7/CE, del 16 dicembre 1998, che, a seguito della sopravvenuta maggiore dotazione di bilancio, modifica la decisione n. 98/439/CE, del 30 giugno 1998, di approvazione del programma di controllo dell'attività di pesca per l'anno 1998, disponendo un maggiore onere finanziario a carico dell'Unione europea;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 2.737.185 euro, per l'anno 1998, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano a 2.061.891 euro, pari a 3.992,378 milioni di lire;

Considerato che con propria delibera n. 121 dell'11 novembre 1998 sono state disposte a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assegnazioni pari a 2.943,181 milioni di lire;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare il predetto finanziamento per un importo di 1.049,197 milioni di lire (541.865 euro), al fine di garantire la completa coperura della quota parte nazionale, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura n. 6233642 del 1° aprile 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, richiamato in premessa, è autorizzato un ulteriore cofinanzianiento nazionale pubblico, per l'annualità 1998, di 1.049,197 milioni di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Il cofinanziamento nazionale complessivo del programma è pari a 3.992,378 milioni di lire (2.061.891 euro), così come specificato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera, al quale si provvede come di seguito specificato:

*a)* 2.943,181 milioni di lire già assegnati con delibera n. 121 dell'11 novembre 1998;

*b)* 1.049,197 milioni di lire (541.865 euro) con nuove assegnazioni.

2. Le predette quote vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare

entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura della Amministrazione titolare, al Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario di cui alla citata delibera n. 121/1998, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 30 giugno 1999

*Il Presidente delegato:* AMATO

*Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 234*

---

ALLEGATO

PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA - COFINANZIAMENTO NAZIONALE EX LEGE N. 183/1987

| | Milioni di lire | Euro |
|---|---|---|
| Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato I di cui all'art. 1 della Dec. n. 98/493/CE, come risulta modificata dalla Dec. n. 99/7/CE, per l'acquisto e la modernizzazione di impianti d'ispezione e controllo | 3.562,354 | 1.839.802 |
| Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato II di cui all'art. 2 comma 1, par. 1, della Dec. n. 98/493/CE, come risulta modificata dalla Dec. n. 99/7/CE, per l'attuazione del sistema di controllo satellitare (blue-boxes e centro controllo) delle navi da pesca | 430,024 | 222.089 |
| TOTALE . . . | 3.992,378 | 2.061.891 |

**99A8572**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 settembre 1999.

**Programma prelievi per l'idropotabile dalla diga di «Monte Pranu». Vincolo idropotabile.** (Ordinanza n. 163).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la nota n. 969 del 1° settembre 1999 del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, con la quale il Consorzio stesso, ha segnalato la scarsità di risorsa disponibile nel bacino da esso gestito, ed ha segnalato inoltre al commissario governativo di valutare l'opportunità di emissione di una ordinanza finalizzata al vincolo per fini idropotabili del quantitativo di risorsa necessario;

Atteso che l'Ente Sardo acquedotti e fognature in data 28 settembre 1999 con nota prot. n. 6552, ha comunicato che:

sino alla data del 10 agosto 1999, l'impianto di potabilizzazione ESAF ricadente nella periferia di Portoscuso, veniva approvvigionato con acqua dell'invaso «Monte Pranu»; la portata costante di 30 l/sec risultava essenziale per assicurare il servizio idrico del capoluogo.

La realizzazione della diramazione dall'acquedotto intercomunale Sulcis (alimentato dall'impianto di potabilizzazione «Bau Pressiu» che è collegato all'impianto ESAF «Bau Pressiu» e all'invaso EAF »Cixerri») a serizio di Portoscuso (oltre che Nuraxi Figus) ha portato alla definitiva dismissione del surrichiamato impianto di potabilizzazione.

Ha segnalato inoltre l'ESAF che in relazione alle maggiori esigenze in atto per il servizio idropotabile in Carloforte, Calasetta Sant'Antioco, San Giovanni, si evidenzia la necessità di usufruire di una diramazione dal sistema Monte Pranu, che integri l'impianto di potabilizzazione ESAF ricadente nella periferia di San Giovanni Suergiu, per 30 l/sec, che per un periodo di sei mesi corrispondono ad un quantitativo di 450.000 mc circa;

Considerato che il volume di 450.000 mc di risorsa di che trattasi non esaurisce il volume disponibile pari a 6.065.000 mc presente nell'invaso alla data del 15 settembre 1999;

Riconosciuta la necessità di assicurare l'integrazione dell'approvvigionamento idropotabile di Carloforte, Calasetta Sant'Antioco, San Giovanni, per un periodo di sei mesi;

Ordina con effetto immediato:

Art. 1.

Un volume di risorsa idrica pari a 450.000 mc disponibile nell'invaso di Monte Pranu è vincolato con effetto immediato, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della presente ordinanza, per l'integrazione dell'approvvigionamento idropotabile di Carloforte, Calasetta Sant'Antioco, San Giovanni.

Art. 2.

L'ESAF è autorizzato al prelievo di tale risorsa da destinare all'integrazione suddetta, concordando le modalità del prelievo con l'Ente gestore dell'invaso, Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 settembre 1999

*Il commissario governativo:* PILI

**99A8566**

## SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1999.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997 relativo a: modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 e successive modificazioni, in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente ai diplomi universitari dell'area sanitaria;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 15 ottobre 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 30 novembre e 3 dicembre 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 aprile 1999;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di diploma universitario istituiti presso la facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli:

riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva,

di cui al decreto rettorale 31 ottobre 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1994 sono modificati e sostituiti con gli articoli sottoriportati contenenti le nuove denominazioni dei relativi diplomi universitari dell'area sanitaria in adeguamento alle tabelle XVIII-*quater* e XVIII-*quinquies*.

### DIPLOMA UNIVERSITARIO TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE.

Art. 1.

*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso*

1.1. Presso la Seconda Università degli studi di Napoli - Facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il consiglio di facoltà indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

Art. 2.

*Ordinamento didattico*

2.1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2.2. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facoltà e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

2.3. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari e di comunità per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F11A psichiatria, F11B neurologia, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

2.4. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

*I Anno* - I semestre.

A. - *Area propedeutica* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica - Settori: B01B Fisica, F01A Statistica medica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica - Settore: E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica - Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia - Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5. Corso integrato di inglese scientifico - Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

*I Anno* - II semestre.

B. - *Area funzioni neuropsicologiche* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificamente del sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B.1. Corso integrato di fisiologia e neurofisiologia - Settore: E06A Fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria - Settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica.

B.4. Corso integrato di fonetica e linguistica - Settori: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione logopedica.

B.5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

*II Anno* - I semestre.

C. - *Area fisiopatologia generale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C.1. Corso integrato di patologia generale e neuropatologia - Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

C.2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia - Settori: E07X Farmacologia, F11A Psichiatria.

C.3. Corso integrato di igiene e medicina sociale - Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

C.4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

C.5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

*II Anno* - II semestre.

D. - *Area psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia (crediti 6).*

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria, nonché elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

D.1. Corso integrato di psichiatria - Settore: F11A Psichiatria.

D.2. Corso integrato di psicoterapia - Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D.3. Corso integrato di psicopedagogia - Settori: M09E Pedagogia speciale, M11E Psicologia clinica.

D.4. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso le strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

*III Anno* - I semestre.

E. - *Area riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche* (crediti 5).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.

E.1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2. Corso integrato di terapia comportamentale, cognitiva e terapia occupazionale - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.5. Corso integrato di organizzazione dei servizi socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.6. Corso integrato di comunità terapeutica - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.7. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

*III Anno* - II semestre.

F. - *Area riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica* (crediti 5).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F.1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile - Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

TABELLA *B* - *Standard formativo-pratico del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:

A) Aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semi-residenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

B) Aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

C) Aver partecipato a 70 riunioni con l'équipe socio-sanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facente parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

D) Aver partecipato a 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;

E) Aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono o si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 15;

F) Aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione, ricreativi, di attività espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

G) Aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociaie individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

H) Aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10;

I) Aver condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociali delle persone con disabilità sociali a livello individuale e di gruppo;

L) Aver condotto in prima persona almeno 2 interventi psico-educativi sui familiari e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali;

M) Aver partecipato a 10 sedute di équipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi dei servizio.

## DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA.

### Art. 1.

*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso*

1.1. Presso la Seconda università degli studi di Napoli - Facoltà di medicina e chirurgia - è istituito il corso di diploma universitario di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il corso di diploma ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il consiglio di facoltà indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate accreditate.

1.2. Il corso ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 56.

### Art. 2.

*Ordinamento didattico*

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere nel 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni, ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti affianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per i pazienti in età evolutiva.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F16A Medicina fisica e riabilitativa, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F15A Otorinolaringoiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11D Psicologia dinamica, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

*I Anno* - I semestre.

A. - *Area propedeutica* (crediti 7).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento neuropsicobiologico degli organi, la valutazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le nozioni di base della riabilitazione e della terapia in età evolutiva.

A.1. Corso di fisica medica, statistica ed informatica - Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica e chimica biologica - Settore: E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia, neuroanatomia dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle funzioni neuropsicologiche - Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4. Corso integrato di biologia applicata e genetica medica - Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5. Corso integrato di scienze infermieristiche e metodologia generale della riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva - Settore: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6. Corso integrato di inglese scientifico - Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzionate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero anno).

*I Anno* - II semestre.

B. - *Area anatomofisiologia del sistema nervoso e fondamenti neurofisiologici dell'attività psichica* (crediti 7).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di anatomia e del funzionamento del sistema nervoso durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche e neuropsicologiche dell'attività motoria e dei comportamenti psichici in età evolutiva, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in età evolutiva; deve inoltre apprendere i principi dello sviluppo psichico in età evolutiva.

B.1. Corso integrato di anatomofisiologia speciale dei sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello sviluppo - Settore: E06A Fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di patologia generale, neurofisiopatologia dell'età evolutiva e neuropsicologia dello sviluppo - Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

B.3. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva - Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile.

B.4. Corso integrato di psicologia dello sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'età evolutiva - Settori: M10C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11D Psicologia dinamica, M11E Psicologia clinica.

*II Anno* - I semestre.

C. - *Area fisiopatologia e principi della riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva. Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurocognitiva e della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità dell'approccio alle disabilità proprie dell'età evolutiva e dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria, alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C.1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile e metodologia generale della riabilitazione dell'età evolutiva - Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.2. Corso integrato di neurofisiologia clinica, neurofisiopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva - Settori: E06A Fisiologia umana, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.3. Corso integrato di pediatria - Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F23B Scienze infermieristiche pediatriche.

C.4. Corso integrato di Neuropsicologia e Neurolinguistica dell'età evolutiva - Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C.5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria dello sviluppo I, riabilitazione neurocognitiva dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo I - Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C.6. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'intero anno).

*II Anno* - II semestre.

D. - *Area riabilitazione delle disabilità neurologiche e neuropsichiatriche infantili, delle disabilità delle funzioni viscerali in età evolutiva e degli organi apparati della comunicazione in età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia sugli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, sia sulle specifiche tecniche di prevenzione, terapia e riabilitazione del disabile in età evolutiva.

D.1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuropatologia dello sviluppo - Settori: F06B Neuropatologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

D.2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione in età evolutiva - Settori: F14X Malattie dell'apparato

visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle disabilità viscerali in età evolutiva - Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche di riabilitazione neuropsichiatrica.

*III Anno* - I semestre.

E. - *Area metodi e tecniche di riabilitazione speciale* (crediti 5).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nei paziente in età evolutiva.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva: tecniche della riabilitazione neuropsicomotoria II, tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica, tecniche della riabilitazione psicomotoria II, tecniche della riabilitazione neurocognitiva II - Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

E.2. Corso integrato di cinesiologia speciale, kinesiterapia e terapia occupazionale in età evolutiva - Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare; ortopedia e traumatologia in età evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilitazione - Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

E.4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso le strutture universitarie ospedaliere ed extraospedaliere convenzionate, di neuropsichiatria infantile (1000 ore per l'intero anno).

*III Anno* - II semestre.

F. - *Area metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva* (crediti 3).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze teoriche specifiche della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dell'età evolutiva, le tecniche di riabilitazione speciale per lo sviluppo.

F.1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile: neuropsichiatria infantile, riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione neurocognitiva III - Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

F.2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva - Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11E Psicologia clinica.

F.3. Corso integrato di medicina sociale: medicina sociale, legislazione sanitaria sociale, sociologia per l'età evolutiva - Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, Q05A Sociologia generale.

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56):

relazione scritta di osservazioni su 10 soggetti sani, distribuiti nelle diverse fasce d'età nell'arco dell'età evolutiva, con approfondimento delle trasformazioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica psicomotoria con bambini sani;

esperienze di formazione personale corporea, psicologica e psicodinamica per almeno 300 ore;

esperienze di osservazione di trattamento riabilitativo di 50 soggetti in età evolutiva distribuiti per fascia di età e per patologie neuropsichiatriche infantili, nelle diverse aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, per almeno 800 ore;

esperienze di trattamento, mirato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, svolte autonomamente, su almeno 120 soggetti in età evolutiva, comprensivo di diagnosi funzionale e di verifica a distanza;

relazione scritta ed esposizione di 15 casi clinici, completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione neuropsicomotoria e/o psicomotoria e/o neuropsicologica e/o neurocognitiva, del progetto terapeutico, e distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsichiatria infantile;

processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di 15 cartelle cliniche di soggetti seguiti in équipe multidisciplinare di neuropsichiatria infantile, distribuiti per fasce d'età e per aree di disturbo;

almeno 30 relazioni scritte su procedure di inserimento scolastico di soggetti con disabilità dello sviluppo neuropsicomotorio, cognitivo e psicoaffettivo, che evidenziano la collaborazione nella équipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli operatori degli asili nido e scolastici;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso modalità e tecniche specifiche per l'età evolutiva: valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicologica; valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva; valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi percettivo-motori precocissimi; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi precoci di interazione-comunicazione e di simbolizzazione; applicazione di tecniche di prevenzione, terapia e rieducazione funzionale, specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo delle disabilità neuropsicomotorie, psico-

motorie, neuropsicologiche e psicopatologiche dell'età evolutiva; applicazione di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni affettive e funzioni cognitive per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; applicazione di procedure di rieducazione viscerale nelle patologie pediatriche; applicazione di procedure interattivo-ludiche e di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio pratico, di strutture cliniche neuropsichiatriche infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad alta qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle équipe multidisciplinari e competenze specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti e relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 10 settembre 1999

*Il rettore:* GRELLA

**99A8567**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Autorizzazione all'associazione «Senza frontiere», in Udine, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Colombia.**

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 30 settembre 1999, l'associazione «Senza frontiere», con sede in Udine, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Colombia.

**99A8588**

**Autorizzazione all'associazione «C.I.F.A. Centro internazionale famiglie pro adozione», in Torino, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Bulgaria.**

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 30 settembre 1999, l'associazione «C.I.F.A. Centro internazionale famiglie pro adozione», con sede in Torino, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Bulgaria.

**99A8589**

**Autorizzazione all'associazione «Ariete», in Napoli, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Ucraina e Federazione russa.**

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 30 settembre 1999, l'associazione «Ariete», con sede in Napoli, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Ucraina e Federazione russa.

**99A8590**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Erezione in ente morale della Fondazione «Oasi Città Aperta», in Troina**

Con decreto ministeriale del 22 settembre 1999 la Fondazione «Oasi Città Aperta», con sede in Troina (Enna), è stata eretta in ente morale con l'approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 13 febbraio 1999, numero di repertorio 18002/3679, a rogito del dott. Massimo Rizzo, notaio in Nicosia.

**99A8568**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene»**

*Decreto G n. 503/99 del 13 settembre 1999*

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica TAMOXIFENE, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: «10 mg» 30 compresse rivestite con film; «20 mg» 20 compresse rivestite con film.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Domenico Scarlatti n. 31, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

«10 mg» 30 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033688019/G (in base 10), 1042GM (in base 32);

«20 mg» 20 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033688021/G (in base 10), 1042GP (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla società Doppel farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118.

Composizione:

una compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 15.2 mg (equivalente a tamoxifene base 10 mg);

eccipienti: lattosio, amido di mais, gelatina, croscaramellosio sodico, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della filmatura: idrossipropil-metilcellulosa, polietilenglicole (macrogol) 300, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 30.4 mg (equivalente a tamoxifene base 20 mg);

eccipienti: lattosio, amido di mais, gelatina, croscaramellosio sodico, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della filmatura: idrossipropil-metilcellulosa, polietilenglicole (macrogol) 300, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il tamoxifene è indicato nel trattamento del carcinoma mammario.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A8438**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Succinilcolina cloruro»

*Estratto decreto G n. 480 del 29 luglio 1999*

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica SUCCINILCOLINA CLORURO nella forma e confezione: «500 mg» 1 flacone di polvere liofilizzata da 500 mg + 1 fiala solvente da 10 ml per soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia laboratories S.r.l., con sede legale in via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano), codice fiscale n. 01233940467.

Produttore: la produzione del liofilizzato è effettuata dalla società Serpero S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Filippo Serpero, Masate (Milano); la produzione del solvente è effettuata sia dalla società Biologici Italia laboratories S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano) sia dalla società Serpero S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Filippo Serpero, Masate (Milano). Le operazioni di controllo e confezionamento del liofilizzato e del solvente sono effettuate sia dalla società Biologici Italia laboratories S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano) sia dalla società Serpero S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Filippo Serpero, Masate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg» 1 flacone di polvere liofilizzata da 500 mg + 1 fiala solvente da 10 ml per soluzione iniettabile per uso endovenoso;

A.I.C. n. 034140018/G (in base 10), 10KVVL (in base 32);

classe «C per uso ospedaliero H».

Composizione:

ogni flacone di liofilizzato contiene:

principio attivo: succinilcolina cloruro diidrato 500 mg;

ogni fiala solvente da 10 ml contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: l'azione miorilassante viene utilizzata come coadiuvante dell'anestesia nel corso degli interventi chirurgici, nella terapia elettroconvulsivante e nei trattamenti ortopedici. Per la sua rapidità di azione, la Succinilcolina cloruro si adatta particolarmente all'intubazione tracheale, all'endoscopia ed altre pratiche manipolative, in cui occorre un rilasciamento muscolare profondo, ma di breve durata.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A8439**

### Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip».

Nella parte del comunicato «estratto decreto AIC/UAC n. 367 del 9 luglio 1999» relativo alla specialità medicinale VAXIGRIP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 16 agosto 1999 alla pag. 71 seconda colonna, ove è indicato «A.I.C. n. 02603221/M» deve intendersi scritto: «A.I.C. n. 026032211/M».

**99A8660**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Rinnovo della concessione mineraria di marna da cemento denominata «Begliano», in territorio del comune di Castel Focognano.

Con decreto in data 19 luglio 1999 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze è stato accordato alla cementeria di Begliano S.r.l. con domicilio fiscale in Gubbio (Perugia), via della Vittorina n. 60, il rinnovo della concessione mineraria di marna da cemento denominata «Begliano» ricadente in territorio del comune di Castel Focognano (Arezzo) per la durata di venti anni a decorrere dal 5 maggio 1999.

**99A8569**

## BANCA D'ITALIA

### Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Danubio intermediazioni S.p.a. Società di intermediazione mobiliare, in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 settembre 1999, tenuta dal comitato di sorveglianza della Danubio intermediazioni S.p.a. Società di intermediazione mobiliare, con sede in Milano - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 3 settembre 1999, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - il dott. Alessandro Carducci Artenisio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

**99A8570**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . L. **289.000**

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . L. **231.000**

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . L. **69.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . L. **70.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . L. **150.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . L. **68.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . L. **145.000**

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . L. **593.000**

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . L. **520.000**

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **162.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **105.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. | **8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | **1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | **4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **474.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **283.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 167-864035 |

* 4 1 1 1 0 0 2 4 4 0 9 9 *

**L. 1.500**
**€ 0,77**